

REGOLAMENTO PER LA PUBBLICITÀ DELLA SITUAZIONE PATRIMONIALE DEI TITOLARI DI CARICHE ELETTIVE E DI CARICHE DIRETTIVE DEL COMUNE E DELLE AZIENDE, ISTITUZIONI E SOCIETÀ DA ESSO DIPENDENTI

Approvato con atto n. 78 del 2.6.1992

Art. 1

Finalità del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina, in conformità con l'art. 10, comma 4°, dello Statuto del Comune, le modalità per acquisire e rendere pubblica la situazione patrimoniale dei titolari di cariche elettive e di cariche direttive del Comune e delle aziende, istituzioni e società da esso dipendenti.

Art. 2

Soggetti obbligati

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano:

- a) al Sindaco;
- b) agli assessori;
- c) ai consiglieri comunali;
- d) agli altri soggetti indicati al successivo articolo 9.

Art. 3

Adempimenti obbligatori

1. Entro tre mesi dalla proclamazione i soggetti indicati al precedente articolo 2 sono tenuti ad inviare al Sindaco:

- a) una dichiarazione concernente i diritti reali su beni immobili e su beni mobili iscritti in pubblici registri; le azioni di società; le quote di partecipazione a società; l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco di società, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero";
- b) copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche;
- c) una dichiarazione concernente le spese sostenute e le obbligazioni assunte per la propaganda elettorale ovvero l'attestazione di essersi avvalsi esclusivamente di materiali e di mezzi propagandistici predisposti e messi a disposizione dal partito o dalla formazione politica della cui lista hanno fatto parte, con l'apposizione della formula "sul mio onore affermo che la dichiarazione corrisponde al vero". Alla dichiarazione debbono essere allegate le copie delle dichiarazioni di cui al terzo comma dell'art. 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659, relative agli eventuali contributi ricevuti.

2. Gli adempimenti indicati nelle lettere a) e b) del comma precedente concernono anche la situazione patrimoniale e la dichiarazione dei redditi del coniuge non separato e dei figli conviventi, se gli stessi vi consentono.

3. Entro un mese dalla scadenza del termine utile per la presentazione della dichiarazione dei redditi soggetti all'imposta sui redditi delle persone fisiche, i consiglieri comunali sono tenuti a depositare un'attestazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lett. a) del comma 1. del medesimo articolo 3, intervenute nell'anno precedente e copia della dichiarazione dei redditi. A tale adempimento annuale si applica il precedente comma 2.-

Art. 4

Cessazione dalla carica

1. Entro tre mesi successivi alla cessazione dalla carica i soggetti indicati nell'art. 3 sono tenuti a depositare una dichiarazione concernente le variazioni della situazione patrimoniale di cui alla lettera a) del medesimo art. 3 intervenute dopo l'ultima attestazione. Entro un mese successivo alla scadenza del relativo termine, essi sono tenuti a depositare una copia della dichiarazione annuale relativa ai redditi delle persone fisiche.

2. Si applica il comma 2. dell'art. 3.

3. Le disposizioni contenute nei precedenti commi non si applicano nel caso di rielezione del soggetto, cessato dalla carica per il rinnovo del Consiglio comunale.

Art. 5
Modulo per la dichiarazione

1. Le dichiarazioni patrimoniali indicate nei precedenti articoli vengono effettuate su uno schema di modulo predisposto dal Comune.

Art. 6
Disposizione transitoria

1. Entro tre mesi dall'entrata in vigore del presente Regolamento i consiglieri comunali in carica devono provvedere agli adempimenti indicati alla lettere a) e b) del comma 1. dell'art. 3.

Art. 7
Inadempienza

1. Nel caso di inadempienza degli obblighi imposti dagli art. 3 e 6 il Sindaco diffida l'inadempiente ad ottemperare entro il termine di quindici giorni.

2. Nel caso di inosservanza della diffida il Sindaco ne dà notizia al Consiglio comunale.

Art. 8
Pubblicità delle dichiarazioni

1. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio comunale hanno diritto di conoscere le dichiarazioni previste nell'art. 3 secondo le modalità stabilite nel presente articolo.

2. Tutti i cittadini iscritti nelle liste elettorali per la elezione del Consiglio comunale hanno altresì diritto di conoscere, secondo le modalità stabilite per la consultazione degli atti del Comune, le dichiarazioni di cui al terzo comma dell'articolo 4 della legge 18 novembre 1981, n. 659.

3. Le dichiarazioni previste nelle lettere a) e b) comma 1. dell'art. 3, nonché quelle previste dall'art. 4 vengono riportate in apposito bollettino pubblicato dal Comune. Nello stesso bollettino devono essere riportate, per ciascun soggetto, le notizie risultanti dal quadro riepilogativo della dichiarazione dei redditi depositata ai sensi della lettera b), del comma 1., dell'art. 3.

Art. 9
Altri soggetti obbligati

1. Le disposizioni di cui agli articoli 3, 4, 6, 7 e 8 si applicano:

- a) ai presidenti ed ai membri dei consigli di amministrazione ed ai direttori delle aziende ed istituzioni dipendenti dal Comune;
- b) ai presidenti, vice-presidenti, amministratori delegati, membri del consiglio di amministrazione di società al cui capitale, prevalentemente pubblico, il Comune concorra con una quota superiore al venti per cento;
- c) ai dipendenti del Comune che esercitano in modo continuativo funzioni dirigenziali.

2. Per i soggetti indicati al precedente comma 1. il termine di tre mesi di cui agli articoli 3 e 4 decorre dalla data di effettiva assunzione o cessazione dall'incarico.

Art. 10
Ulteriori disposizioni per i componenti della Giunta

1. Il Sindaco e gli altri componenti della Giunta, oltre agli obblighi previsti nei precedenti articoli 3, 4, 6, 7 e 8, sono tenuti, entro 3 mesi dalla entrata in vigore del presente Regolamento, a depositare nella Segreteria del Comune una dichiarazione che riporti gli elementi più importanti e le variazioni più significative della loro situazione patrimoniale, dal momento della assunzione della carica, anche se avvenuta in precedenti mandati amministrativi, al 31.12.1991.

2. In caso di modificazioni significative della situazione patrimoniale, i soggetti indicati nel precedente comma 1., sono tenuti a fornire una dichiarazione specifica, redatta nelle forme di cui al precedente art. 3, comma 1., lett. a), entro sessanta giorni da quando la modificazione è avvenuta. Resta fermo l'obbligo della dichiarazione annuale, che ricomprende anche le eventuali dichiarazioni specifiche.

Art. 11
Pubblicazione ed entrata in vigore

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato sul Bollettino del Comune ed entra in vigore